



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 403

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 articoli 37 e 39, comma 1 - COMUNE DI PEIO - variante ordinaria 01/2019 al piano regolatore generale con adeguamento ai contenuti del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **19 Marzo 2021** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 39 del 18 luglio 2019 il Comune di PEIO ha adottato in via preliminare la variante ordinaria 2019 al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge;

la documentazione di variante è pervenuta in formato cartaceo al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 02 settembre 2019 con lettera registrata al n. 537556 del protocollo provinciale, completa della consegna dei dati informativi nel sistema GPU (Gestione Piani Urbanistici) e dell'attestazione del progettista incaricato della relativa corrispondenza con i contenuti cartacei, come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016.

La variante è finalizzata a verificare lo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico approvato nel 2015, con aggiornamento delle previsioni e l'introduzione di nuove proposte urbanistiche relative al sistema insediativo e al patrimonio edilizio tradizionale montano a seguito del recepimento di istanze private e prendendo atto della situazione attuale dei luoghi. La variante prevede anche un adeguamento normativo ai nuovi contenuti della legge provinciale n. 15/2015 e alle disposizioni contenute nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP), approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, con la conversione degli indici edificatori ai nuovi parametri urbanistici di cui all'articolo 3 del richiamato Regolamento.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, il Comune di PEIO, ha provveduto a predisporre la rendicontazione urbanistica quale documento allegato alla variante cui si rinvia per la valutazione dei contenuti della medesima con la pianificazione provinciale in vigore e le cui conclusioni sono state riportate nella delibera di adozione preliminare.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nella deliberazione consiliare di adozione preliminare il Comune di Peio, nel dare atto che la variante al PRG in oggetto interessa beni gravati da diritto di uso civico, come descritto nella specifica relazione allegata al piano, ha espresso il parere di competenza che evidenzia l'insussistenza di soluzioni alternative e il beneficio per la collettività derivante dalle nuove scelte pianificatorie, rinviando a quanto puntualmente motivato negli elaborati di variante.

Al fine della verifica di coerenza della variante in argomento con il PUP nonché con i piani stralcio del PTC approvati e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37, commi 5 e 6 della l.p. n. 15 del 2015, la Conferenza di pianificazione, tenutasi in data 12 novembre 2019;

la Conferenza di pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, e con i piani stralcio del Piano territoriale della Comunità, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 49/19, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A.

In tale parere, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG, con specifico riferimento alle nuove previsioni urbanistiche che ricadono nel perimetro del Piano del Parco dello Stelvio e interferiscono con l'area sciabile, all'applicazione dell'articolo 45 della l.p. n. 15/2015, alle modalità di ampliamento del patrimonio edilizio montano e alle previsioni insediative che rilevano sotto il profilo della loro localizzazione, nonché, alle valutazioni espresse dai Servizi provinciali competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio e riportate nel parere medesimo, la Conferenza, ha chiesto un approfondimento delle questioni poste

dalle competenti strutture provinciali e la modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa, al fine di assicurare la coerenza della variante al PRG del Comune di PEIO rispetto alla disciplina del Parco, al quadro del Piano urbanistico provinciale (PUP), ai nuovi contenuti della l.p. n. 15/2015 e alle disposizioni Regolamento urbanistico–edilizio provinciale.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 03 settembre 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso entro il termine di legge.

Con nota prot. 759256 di data 28 novembre 2019, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 49/19 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di PEIO la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 20 di data 11 maggio 2020 ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; al riguardo il Comune ha provveduto a esporre le proprie argomentazioni nel documento denominato "Controdeduzioni alle osservazioni all'adozione preliminare" a supporto dell'aggiornamento della variante operato in sede di adozione definitiva, fornendo, come richiesto, ulteriori elementi motivazionali a sostegno delle nuove previsioni introdotte in accoglimento delle osservazioni accolte e di quelle che ha ritenuto di confermare;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate.

Infine, con nota pervenuta in data 20 luglio 2020, protocollo n. 424913 la documentazione di variante definitivamente adottata è pervenuta alla Provincia nella versione cartacea, completa di attestazione di corrispondenza alla versione digitale fornita mediante sistema GPU.

Con nota del 30 luglio 2020, protocollo 459289 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante per chiarimenti istruttori e la consegna di elaborati debitamente sottoscritti e il Comune ha provveduto a fornire quanto richiesto con nota pervenuta in data 13 agosto 2020, prot. PAT 495605.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi motivazionali forniti dal Comune a supporto delle scelte operate, ha espresso il parere di cui alla nota di data 14 settembre 2020, prot. 555565, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), con il quale esprime parere positivo alla variante subordinatamente alla modifica dei suoi contenuti, nei termini ripresi e chiariti nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le questioni esposte e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

Con nota pervenuta in data 09 novembre 2020 prot. PAT 702765 il Comune di PEIO ha fatto pervenire una copia degli atti di piano modificati, come sopra evidenziato.

Considerata l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 04 settembre 2020, la variante al PRG in argomento è stata sottoposta all'esame della Conferenza di servizi di data 30 novembre 2020 per la valutazione delle interferenze con le aree a penalità individuate dalla nuova cartografia provinciale. Il verbale della

Conferenza, che evidenzia la valutazione di dettaglio sotto il profilo della compatibilità idrogeologica dei contenuti del piano, è stato trasmesso in data 04 dicembre 2020 con nota prot. 786177. In data 29 gennaio 2021 è pervenuto lo studio di compatibilità relativo alla previsione corrispondente alla variante V20; detto studio è stato sottoposto alla Conferenza di servizi per la verifiche delle interferenze con la Carta di sintesi della pericolosità, riunitasi il 05 febbraio 2021. Con nota di data 11 febbraio 2021 prot. 101185 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune di PEIO il verbale della Conferenza di servizi per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche; nel merito dello studio di compatibilità relativo alla variante V20 il Servizio Prevenzione rischi e CUE ha subordinato il parere favorevole alle seguenti condizioni:

- “realizzazione dell’argine di protezione, opportunamente posizionato e dimensionato in base alle altezze di scorrimento della valanga previste nello studio redatto, ai fini della predisposizione della Carta della Pericolosità, dall’Università di Trento per conto della PAT;
- evitare le aperture al piano terra sul lato fronte valanga e proteggere adeguatamente quelle ai piani superiori;
- l’edificio dovrà essere progettato per resistere alla spinta della valanga e la copertura dovrà essere ancorata al cordolo sommitale;
- la progettazione dell’edificio, corredata da specifica relazione nivologica, e la successiva realizzazione dovranno essere contestuali a quelle delle opere di protezione previste;
- l’opera di deviazione non dovrà pregiudicare la sicurezza degli edifici circostanti o posizionati a valle rispetto al flusso della valanga.”

Con nota pervenuta in data 11 marzo 2021, prot. PAT 174946 il Comune di PEIO ha consegnato gli elaborati di piano integrati per rispondere a quanto da ultimo evidenziato dalle strutture provinciali competenti, stralciando le previsioni ricadenti in area P4, P3 e da approfondire della Carta di sintesi della pericolosità, se non supportati dallo studio di compatibilità. In particolare:

“- Variante P5: La variante é stata stralciata nella parte "previsione del PRG" della scheda di catalogazione, in assenza dello studio di compatibilità prescritto dalla normativa richiesto dal Servizio Geologico. Permangono invece le modifiche apportate alla parte "analisi" della scheda di catalogazione.

- Variante P9: La variante é stata stralciata nella parte "previsione del PRG" della scheda di catalogazione, in assenza dello studio di compatibilità prescritto dalla normativa richiesto dal Servizio Bacini montani. Permangono invece le modifiche apportate alla parte "analisi" della scheda di catalogazione.

— Variante V6: Come richiesto dal Servizio Bacini montani, in assenza dello studio di compatibilità prescritto dalla normativa é stata stralciata la parte ricadente in area P3 della CSP.

- Variante V12: La variante é stata stralciata dal Piano a seguito del parere negativo del Servizio Prevenzione Rischi e CUE.

- Variante V17: Come richiesto dal Servizio Bacini montani, in assenza dello studio di compatibilità prescritto dalla normativa é stata stralciata la parte ricadente in area P3 della CSP.

- Variante V18: La variante é stata stralciata dal Piano a seguito del parere negativo del Servizio Foreste e fauna.

- Variante V20: Come richiesto dal Servizio Prevenzione Rischi e CUE, la variante é stata supportata da uno studio di compatibilità, esaminato nella Conferenza di Servizi del 5 febbraio 2021. In tale sede il Servizio Prevenzione Rischi e CUE ha espresso parere favorevole alla variante, condizionato da una serie di prescrizioni che sono state recepite nella cartografia Piano, sottoponendo in cartografia l’area ad uno specifico riferimento normativo (Shpfile Z602_P), associato ad un’etichetta con la sigla ‘P1 (in modo da essere identificata in maniera univoca) ed alla simbologia puntuale *Art.6 con il rinvio all’articolo 6 delle Norme di Attuazione, dove sono riportate alla lettera le prescrizioni che condizionano gli interventi di trasformazione dell’area.

— Variante V27: Dopo un confronto con il dirigente e il funzionario incaricato del Servizio Bacini montani é stato rettificato parzialmente il parere inerente la variante, limitando il parere negativo alla parte di strada ricadente secondo il PRG vigente in area a bosco, cioè sostanzialmente il tratto

prossimo al corso d'acqua. L'area oggetto di variante è stata pertanto ripерimetrata in base a tale esito.

- Variante P10: Per una svista la variante non è stata esaminata in sede di Conferenza di Servizi ma, a seguito di un confronto con i funzionari provinciali incaricati, la variante è stata stralciata nella parte "previsione del PRG" della scheda di catalogazione in quanto ricadente in area di approfondimento (APP) della Carta di sintesi della pericolosità, e quindi in quanto tale non ammissibile in assenza di studio di compatibilità. Permane invece la correzione dell'errore materiale che in cartografia escludeva dall'immobile il baito del pastore."

Conseguentemente a quanto sopra, alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte negli elaborati di piano, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante 2019 al piano regolatore generale del Comune di PEIO, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 20/2020 di data 11 maggio 2020, con le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sopra specificate e ricomprese negli atti allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C;

si dà atto che il procedimento di approvazione della variante 2019 al piano regolatore generale del Comune di PEIO in argomento della durata di 60 giorni, ha avuto inizio in data 21 luglio 2020 (giorno successivo alla data di arrivo dell'adozione definitiva da parte comunale) e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte della Provincia, è da ritenersi concluso con l'adozione del presente provvedimento con un ritardo di 28 giorni – per esigenze istruttorie connesse in particolare agli aspetti idrogeologici - rispetto ai termini del procedimento.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante ordinaria 2019 al piano regolatore generale del Comune di PEIO, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 20 di data 11 maggio 2020, con le modifiche conseguenti al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 49/19 di data 12 novembre 2019 e alle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 14 settembre 2020 prot. 555565, di data 11 febbraio 2021 prot. 101185 e di data 04 dicembre 2020 prot. 786177, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 49/19 di data 12 novembre 2019 corrispondente all'allegato A), e la lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 14 settembre 2020, protocollo 555565, corrispondente all'allegato B);
- 3) di dare atto che l'approvazione della variante 2018 al PRG di PEIO costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;

- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 49/19 DEL 12 /11/2019

OGGETTO: COMUNE DI PEIO: PRG variante al piano regolatore generale.

Rif. delib. cons. n. 39 dd. 18 luglio 2019 – prima adozione (pratica 2705).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di novembre 2019 alle ore 9.30 presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 594294 di data 27 settembre 2019 e prot. n. 594246 di data 27/09/2019, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e cognome	Ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Sig. Dalpez Angelo	Comune di Peio	Sindaco	
Arch. Daniele Bertolini	Comune di Peio	Tecnico progettista	
	Comunità della Val di Sole		
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione	Parere	Prot. n. 712515 di data 15.11.2019
	Servizio Prevenzione Rischi- Ufficio Previsioni e Pianificazione		
	Servizio Bacini Montani		
Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico		

	Servizio Foreste e Fauna		
	Servizio Agricoltura	Parere	Prot. n. 657897 di data 24/10/2019
	APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente	Parere	Prot. n. 654842 di data 23/10/2019
Dott. Marcello Scutari	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	Funzionario delegato	Prot. n. 703018 di data 12/11/2019
	Soprintendenza per i Beni Culturali	Parere	Prot. n. 705490 dd. 12/11/2019
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie	Parere	Prot. n. 668379 di data 29/10/2019
	Servizio Gestione Strade	Parere	Prot. n. 668379 di data 29/10/2019
	Servizio Turismo e Sport	Parere	Prot. n. 639543 di data 16/10/2019
	Agenzia per la Depurazione		
Geom. Antonio Nicolussi		Funzionario delegato	Prot. n. 702927 di data 12/11/2019
	Servizio Impianti a Fune e Piste da Sci	Parere	Prot. n. 722526 di data 18/11/2019
Arch. Sara Sbeti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Guido Benedetti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Sostituto Presidente delegato	Id: 404976820 di data 18/11/2019

PREMESSA

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Si prende atto che l'Agenzia per la depurazione e la Comunità della Val di Sole, seppur convocate alla conferenza di pianificazione, tramite la nota sopra richiamata, sono risultate assenti, e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per la parte di competenza si intende acquisito l'assenso secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015.

Verificati i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto, visti i pareri pervenuti che si riportano nel presente verbale, alle ore 9.40 si dà inizio alla discussione.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 18 luglio 2019, pervenuta in data 2 settembre 2019, il Comune di Peio ha adottato in via preliminare la variante generale al proprio PRG.

Il progettista del piano illustra in sintesi i temi principali della variante al PRG in oggetto, che è finalizzata a verificare lo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente, approvato dalla Giunta provinciale nel corso del 2015, recependo alcune istanze pervenute da privati cittadini, e introducendo alcune modifiche urbanistiche, sia al sistema insediativo che al patrimonio edilizio tradizionale montano, ritenute dall'Amministrazione comunale coerenti con l'assetto del PRG vigente. Con il piano in esame viene inoltre eseguito l'adeguamento normativo alla l.p. n. 15/2015 e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale, con la conversione degli indici edificatori ai nuovi parametri urbanistici.

Autovalutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

La documentazione di piano comprende l'allegato specifico denominato "Rendicontazione urbanistica", nel quale vengono approfondite le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche poste alla base del piano in esame, verificandone la coerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata e rispetto al quadro rappresentato dal PRG vigente.

Tale documento compie l'analisi delle ricadute delle modifiche introdotte rispetto al contesto geografico di riferimento, costituito dall'intero territorio comunale di Peio, corrispondente alla vallata omonima, che nella parte settentrionale si dirama nella Val del Monte e nella Val de la Mare. I nuclei abitati di mezza costa si susseguono su entrambe i versanti vallivi, a mezza costa, separati da superfici prevalentemente prative.

La coerenza delle scelte di piano è stata verificata rispetto alla pianificazione sovraordinata, rappresentata dal Piano urbanistico provinciale, e dai Piani stralcio del Piano territoriale della Comunità della Val di Sole, inerenti le aree produttive e la programmazione del settore commerciale. E' stata inoltre approfondita la coerenza rispetto alle linee pianificatorie dello strumento urbanistico comunale vigente, evidenziando che la variante al PRG se ne discosta parzialmente introducendo alcune modifiche alla disciplina relativa agli interventi sui manufatti tradizionali montani, oggetto di osservazioni specifiche che si riportano nei paragrafi seguenti del presente parere.

Rispetto agli effetti significativi sull'ambiente e sul quadro paesaggistico e territoriale l'Amministrazione comunale mette in evidenza che "non si individuano impatti di particolare impegno sotto il profilo ambientale e paesaggistico-territoriale di tipo diretto, indiretto o cumulativo".

Viene infine tracciata una sintesi relativa al dimensionamento residenziale, rispetto al quale viene evidenziata la riduzione della potenzialità insediative complessive a fronte della tendenza negativa dell'andamento demografico della popolazione.

In merito agli aspetti affrontati nel documento, che esclude interferenze tra le varianti proposte e ambiti della rete Natura 2000, invariati del PUP, o interventi assoggettabili a VIA, si evidenzia che l'autovalutazione della variante al PRG deve essere necessariamente approfondita in relazione agli effetti che delle previsioni urbanistiche comprese nel sistema delle aree agricole di pregio del PUP, e nel perimetro del Parco nazionale dello Stelvio. Relativamente alla coerenza con il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, adottato in prima istanza con, si rinvia allo specifico paragrafo del presente parere.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano in esame, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, alla luce del sopralluogo effettuato, al fine della necessaria verifica e integrazione dei relativi contenuti in sede di adozione definitiva.

In via generale, si sollecita l'Amministrazione comunale a verificare la corrispondenza tra denominazione dei tematismi riportati nella legenda cartografica, relativi articoli delle norme di attuazione, riferimenti nella legenda standard. Sono stati infatti riscontrate alcune incongruenze, in parte evidenziate ai paragrafi seguenti, che devono necessariamente essere risolte al fine di una corretta interpretazione del piano urbanistico.

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, rispetto alla legenda standard provinciale, si evidenzia quanto segue:

- in generale, le cartografie devono riportare la carta tecnica provinciale relativa ai territori dei comuni limitrofi, al fine di inquadrare la pianificazione rispetto al territorio circostante.
- al fine di una agevole consultazione delle cartografie, è opportuno che siano indicati chiaramente i toponimi relativi ai centri abitati principali.
- i limiti catastali relativi al territorio zonizzato a "bosco" non sono leggibili;
- nella cartografia sono stati posti simboli corrispondenti al tematismo "vincoli diretti sui manufatti" che non hanno riscontro nella pianificazione provinciale, in corrispondenza delle aree a verde pubblico.
- la denominazione del tematismo corrispondente al file shape Z312 deve essere univoca ("area di protezione fluviale" oppure "ambito fluviale di interesse ecologico"). Deve essere inoltre previsto un corrispondente articolo delle norme di attuazione, che si limitano a disciplinare la "fascia di rispetto fluviale" all'articolo 60.
- deve essere aggiornato il retino relativo allo "spazio privato degli edifici", che nella legenda standard è stato modificato.
- in cartografia sono riportate in maniera distinta le tipologie di aree residenziali (cartiglio B1, B2 e in generale C), che non trovano riscontro nella legenda cartografica. Inoltre a tale distinzione non corrisponde una relativa disciplina specifica nelle norme di attuazione.
- Il tematismo delle "aree residenziali di nuova espansione" (aree residenziali C) deve essere scisso dalla previsione di piano di lottizzazione (è da rivedere, pertanto, anche l'articolo 13 delle norme di attuazione), così come devono essere chiaramente distinti i relativi articoli delle norme di attuazione.
- Il file shape D205, che nella legenda del PRG corrisponde a "attrezzature di interesse collettivo", fa rinvio a un articolo delle norme di attuazione non corretto. Deve poi essere verificato in rapporto alla legenda tipo. Se, come appare in legenda, tale articolo fa riferimento alle "aree per attrezzature alberghiere di servizio al sistema piste impianti" di cui all'articolo 40, si suggerisce che sia zonizzato ricorrendo allo shape F901 (o successivi) o come "servizi privati" H102, indicando con specifico riferimento normativo il relativo articolo delle norme di attuazione.
- Per indicare le aree sottese al file shape D201 appare più adeguato ricorrere al file shape D202 "area alberghiera tradizionale", con relativo cartiglio "T".
- Non sono stati forniti attraverso il sistema GPU i file shape relativi alle "aree agricole" (E103) e alle "aree agricole di pregio" (E104). In seguito alla necessaria verifica di corrispondenza rispetto ai contenuti del PUP, è necessario che in cartografia tali zonizzazioni siano rappresentate in maniera conforme alla legenda standard, e non ricorrendo alle perimetrazioni di colore verde proposte.
- si suggerisce di indicare anche con simbolo lineare il raccordo della strada di quarta categoria che conduce all'abitato di Comasine, dal momento che un tratto non è individuato.

LEGENDA

- In via generale, la legenda dovrebbe essere riorganizzata in coerenza con la logica della legenda standard provinciale, e con la classificazione delle destinazioni urbanistiche contenuta dal D.M. 1444/1969. Per esempio, tutti i tematismi relativi alla viabilità dovrebbero essere riportati in un'unica sezione.
- la legenda delle tavole cartografiche deve essere integrata con tutti i richiami ai relativi articoli delle norme di attuazione; in particolare devono essere riportati i riferimenti normativi relativi ai tematismi del SIC (che nelle norme ha una definizione differente), dell'area di protezione fluviale, dei corsi d'acqua, del fiume, del patrimonio edilizio montano, del piano attuativo a fini generali;
- il titolo dell'articolo 53, "Aree ad elevata naturalità e aree ad elevata integrità" deve essere coerente con la denominazione del relativo tematismo presente in legenda.
- nel tematismo "patrimonio edilizio montano" (file shape A301) riportato in legenda sarebbe utile riportare il cartiglio relativo alla numerazione degli edifici catalogati. La numerazione dei singoli manufatti, che viene ripetuta in ciascun estratto cartografico, non permette di individuarli univocamente rispetto alla totalità del territorio comunale. Si suggerisce di introdurre una numerazione progressiva che comprenda tutti i manufatti censiti.
- deve essere precisata la voce di legenda corrispondente al file shape D118 "area di servizio", specificando che indica i "distributori di carburante", coerentemente con il relativo articolo 35 delle norme di attuazione.
- i riferimenti normativi corrispondenti ai file shape F301 e F303 sono stati invertiti. Inoltre ad una zonizzazione non possono corrispondere destinazioni che appaiono contemporaneamente pubbliche e private (articolo 34).
- al tematismo "impianto di recupero rifiuti" (codice shape L107) corrisponde l'articolo 25 delle norme di attuazione, che tuttavia disciplina anche i "depositi materiali inerti".
- il simbolo grafico corrispondente nella legenda standard al "perimetro del centro abitato" non ha riscontro nella legenda del PRG.
- il riferimento normativo relativo alle "aree per attrezzature servizi civili e amministrative" deve essere verificato, dato che pare corrispondere all'articolo 28 anziché agli articoli 29 e 30 indicati.

Si evidenzia che è in corso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante non sostanziale al PRG di Peio, finalizzata a recepire un accordo pubblico- privato, adottata in via preliminare con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 21.05.2019, e oggetto del parere per la verifica di coerenza rispetto al Piano urbanistico provinciale formulato dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 65/19 di data 9 ottobre 2019. Pertanto, in fase di approvazione degli strumenti urbanistici dovrà essere assicurata la coerenza reciproca in merito agli specifici contenuti, sia rispetto alle previsioni cartografiche, sia per quanto riguarda le norme di attuazione.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché alla Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 5 novembre 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

[omissis]

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile - Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di Peio.

Si prende atto che nell'elenco delle varianti con cambio di destinazione d'uso sono state inserite nel documento "Valutazione preventiva del rischio idrogeologico" predisposto dal Comune anche le schede da P1 a P10 relative al patrimonio edilizio montano che ad esse è stato assegnato in via cautelativa un nuovo uso del suolo (ABI).

Il patrimonio edilizio montano è disciplinato dall'art. 104 della Legge provinciale n. 15 del 04 agosto 2015, di prassi, gli interventi su tali edifici non costituiscono varianti ai PRG.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani segnala che le norme di attuazione vanno integrate in quanto risultano incomplete e imprecise; si suggerisce di rifarsi all'introduzione del presente verbale per reperire i corretti riferimenti legislativi.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Geologico segnala che nelle norme di Piano va fatto riferimento allo strumento urbanistico attualmente in vigore ovvero alla Carta di Sintesi Geologica del PUP; la Carta di Sintesi della Pericolosità è stata adottata su tutto il territorio in via preliminare, senza regime di salvaguardia, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1080 del 19 luglio 2019.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste e fauna chiede di inserire all'art. 51, come riferimento alla normativa di settore per la definizione di bosco, l'art. 2 della l.p. 11/2007, nonché al comma 2, lettera a) del medesimo, chiede di sostituire la dicitura "piani forestali e montani" con "piano forestale e montano".

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Peio:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
V1	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V2	POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala una possibile pericolosità da crolli.
V3	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V4	POSITIVO
V5	POSITIVO
V6	POSITIVO; considerato che recenti studi, eseguiti per la redazione della Carta della pericolosità valanghiva hanno evidenziato una possibile espansione laterale della zona di deposito della valanga denominata <i>Tovesin</i> , il Servizio Prevenzione Rischi prescrive che ogni intervento previsto sia preceduto da una relazione nivologica che, analizzando il fenomeno atteso, individui gli accorgimenti costruttivi o le misure gestionali atte a consentire l'utilizzo delle strutture progettate in condizioni di sicurezza.
V7	Il Servizio Geologico segnala che l'area, molto estesa, ricade alla base del versante sul quale è stato riconosciuto un fenomeno franoso superficiale. Con il settimo aggiornamento

	della Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. (2012) era stata, quindi, inserita un'area "critica recuperabile" che ricomprendeva i limiti di tale fenomeno. La variante ad area mista, anche se "migliorativa" ai fini del rischio PGUAP (passando da "R3 rischio elevato" ad "R2 rischio medio"), comporta comunque la possibilità di intervenire nell'area tramite la realizzazione di edifici e strutture come indicato nelle N.d.A. all'art. 24 "Aree miste PL15 – PL20". All'art. 24 si cita, precisamente, che l'attività alberghiera nel PL15 è ammessa nei limiti stabiliti dall'art. 18 "Aree per attrezzature ricettive". Oltre ai suddetti limiti, si chiede, dato il delicato contesto geologico-idrogeologico della zona, che sia riportato all'interno della norma di riferimento anche la seguente prescrizione: "Nell'area PL15, considerando le potenzialità edificatorie, dovranno essere evitati il più possibile scavi e movimenti terra che potrebbero rivelarsi critici per la stabilità del versante, evitando quindi la realizzazione di piani interrati che privino del contenimento il piede del versante o, in alternativa laddove possibile, che siano previste adeguate azioni di riprofilatura del versante stesso". Si suggerisce di inserire la suddetta prescrizione anche per i PL14 e 16, anche se non oggetto di variante, ma limitrofi all'area in esame. Si invita inoltre ad aggiornare la normativa all'art. 18 comma 2 con il Decreto 17 gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20/02/18 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" in quanto a partire dal 22 marzo 2018 è in vigore il nuovo testo delle Norme Tecniche (NTC 2018).
V8	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V9	NEGATIVO in quanto ricadente in area a elevata pericolosità, ai sensi dell'art. 2 delle NdA della Carta di Sintesi Geologica del PUP. In ogni caso, il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che tale fascia è inderogabile.
V10	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre, ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V11	POSITIVO
V12	POSITIVO; considerato che recenti studi, eseguiti per la redazione della Carta della pericolosità valanghiva hanno evidenziato una possibile espansione laterale della zona di deposito della valanga della <i>Val dei Spini</i> , il Servizio Prevenzione Rischi prescrive che ogni eventuale nuovo intervento edilizio sia preceduto da una relazione nivologica che, analizzando il fenomeno atteso, individui gli accorgimenti costruttivi o le misure gestionali atte a consentire l'utilizzo delle strutture progettate in condizioni di sicurezza.
V13	POSITIVO; considerato che recenti studi, eseguiti per la redazione della Carta della pericolosità valanghiva hanno evidenziato una possibile espansione laterale della zona di deposito della valanga della <i>Val dei Spini</i> , il Servizio Prevenzione Rischi prescrive che ogni eventuale nuovo intervento edilizio sia preceduto da una relazione nivologica che, analizzando il fenomeno atteso, individui gli accorgimenti costruttivi o le misure gestionali atte a consentire l'utilizzo delle strutture progettate in condizioni di sicurezza.
V14	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre, ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V15	POSITIVO
V16	Sulla base del precedente parere espresso dal Servizio Geologico con nota prot. 596142 di data 22 ottobre 2012 e sulla base di quanto riportato e prescritto nello studio di compatibilità a firma della dott.ssa Zambotti, viene approvata la variante dal punto di vista geologico, purchè siano rispettate le prescrizioni inserite nello studio stesso.
V17	POSITIVO; considerato che recenti studi, eseguiti per la redazione della Carta della pericolosità valanghiva hanno evidenziato una possibile espansione laterale della zona di

	deposito della valanga denominata <i>Tovesin</i> , il Servizio Prevenzione Rischi prescrive che ogni intervento previsto sia preceduto da una relazione nivologica che, analizzando il fenomeno atteso, individui gli accorgimenti costruttivi o le misure gestionali atte a consentire l'utilizzo delle strutture progettate in condizioni di sicurezza.
V18	Il Servizio Geologico segnala delle criticità dovute alla pericolosità da caduta massi. Il Servizio Foreste e fauna chiede un confronto con il Distretto per l'esatta conterminazione dell'area boscata.
V19	Il Servizio Geologico segnala delle criticità dovute alla pericolosità da caduta massi. Il Servizio Bacini montani segnala la presenza di un impluvio a monte della variante di cui va tenuto conto in fase progettuale. Il Servizio Foreste e fauna, segnalando la presenza di aree boscate, ricorda la necessità dell'autorizzazione ai sensi della l.p. 11/2007 in caso di trasformazione d'uso del suolo forestale.
V20	POSITIVO; considerato che recenti studi, eseguiti per la redazione della Carta della pericolosità valanghiva hanno evidenziato una possibile espansione laterale della zona di deposito della valanga della <i>Val dei Spini</i> , il Servizio Prevenzione Rischi prescrive che ogni intervento edilizio sia preceduto da una relazione nivologica che, analizzando in dettaglio il fenomeno atteso, individui gli accorgimenti costruttivi, le eventuali opere di difesa o le misure gestionali atte a consentire l'utilizzo delle strutture progettate in condizioni di sicurezza.
V21	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
V22	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
V23	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
V24	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V25	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V26	POSITIVO
V27	Il Servizio Bacini Montani e il Servizio Prevenzione Rischi chiedono che la strada in oggetto non venga riconosciuta come "Viabilità locale", in quanto le strade rurali e boschive non devono essere necessariamente indicate in cartografia.
CS1	POSITIVO
CS2	POSITIVO
CS3	POSITIVO
CS4	POSITIVO
P1	POSITIVO
P2	POSITIVO
P3	POSITIVO
P4	POSITIVO
P5	Il Servizio Geologico segnala che il rudere è ubicato su un'area di frana quiescente. In caso di eventuali interventi sull'edificio esistente si dovranno elaborare delle verifiche sulla pericolosità del sito come suggerito anche dalla geologa dott.ssa Zambotti nella relazione del rischio allegata al piano.
P6	POSITIVO

P7	POSITIVO
P8	Il Servizio Geologico ritiene ammissibile la variante sulla base dello studio di compatibilità presentato dalla dott.ssa Zambotti. La Conferenza segnala, comunque, che gran parte dell'area ricade in area critica recuperabile, pertanto, vale l'art.3 delle norme di attuazione del PUP.
P9	Il Servizio Geologico rileva che in caso di eventuali interventi sull'edificio esistente si dovranno elaborare delle verifiche sulla pericolosità del sito come suggerito anche dalla geologa dott.ssa Zambotti nella relazione del rischio allegata al piano. Inoltre, il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
P10	Il Servizio Geologico rileva che in caso di eventuali interventi sull'edificio esistente si dovranno elaborare delle verifiche sulla pericolosità del sito come suggerito anche dalla geologa dott.ssa Zambotti nella relazione del rischio allegata al piano.

Si specifica che nei casi di applicazione dell'art. 16 comma 1 lettera b) e dell'art. 17 comma 1 lettera d) la Conferenza ha scelto di esprimere un parere negativo in assenza ad oggi di elementi sufficienti ad esprimere un giudizio e quindi in attesa che sia prodotto lo studio di compatibilità prescritto dalle Norme di attuazione del PGUAP.

Si consiglia inoltre il Comune proponente di prendere contatti diretti con i Servizi competenti per quanto riguarda la pericolosità interessata dalle singole varianti in modo da poter approfondire gli aspetti essenziali dei fenomeni idrogeologici interessati. Le varianti potranno essere riammesse ad istruttoria una volta presentato lo studio.

In sede di Conferenza di pianificazione viene data lettura del verbale della Conferenza di Servizi per la valutazione del rischio idrogeologico, mettendo in evidenza in particolare le previsioni oggetto di osservazioni specifiche.

A integrazione di quanto sopra riportato, l'Agenzia Provinciale per le Risorse idriche e l'energia ha fornito il seguente parere, pervenuto in data 14 novembre 2019.

"(...) Rispetto alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e ss.mm., e alla nota prot. 324410 inviata del 19 giugno 2015 relativa alla nuova

Si prende atto che nell'elenco delle varianti con cambio di destinazione d'uso sono state inserite anche le schede da P1 a P10 relative al patrimonio edilizio montano e che ad esse nel documento di "Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche" predisposto dal Comune è stato assegnato in via cautelativa un nuovo uso del suolo (ABI).

Il patrimonio edilizio montano è disciplinato dall'articolo 104 della l.p n. 15/2015, che al comma 1 recita: "I PRG disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche per consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti", pertanto di prassi gli interventi previsti sugli edifici relativi a tali schede non costituiscono varianti al PRG e non vengono esaminati in conferenza di servizi. Si demanda quindi la fattibilità del cambio di destinazione d'uso del suolo proposto alle successive valutazioni dal punto di vista urbanistico.

Si evidenzia che per la cartografia PGUAP si generano nuovi rischi idrogeologici elevati R3 solo per le varianti V16 e P8, che risultano già accompagnate dal necessario studio di compatibilità a firma della geol. Giuseppina Zambotti.

Nel documento sopracitato di "Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche" sono state evidenziate inoltre per le varianti delle criticità riferite ai contenuti della nuova Carta di sintesi della pericolosità non ancora in vigore, ma preadottata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1080 del 19 luglio 2019. Ciò premesso e con riferimento anche alla Carta di sintesi della pericolosità per tutte le singole varianti al PRG (in particolare rif. var. V7, V17, P9, P10 e V16, P8) si rinvia ai pareri di merito espressi in sede di Conferenza dei servizi dalle Strutture competenti in materia di pericolo geologico, idraulico e valanghivo in data 5 novembre 2019".

Previsioni urbanistiche ricadenti nel Parco Nazionale dello Stelvio

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 895 di data 14 giugno 2019 è stato adottato in prima istanza il Piano del Parco nazionale dello Stelvio per il settore trentino, entro il cui perimetro ricade in parte il territorio comunale di Peio.

Si richiama a tal proposito l'articolo 44 sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, n. 11/2007, che al comma 3 specifica quanto segue: "il piano del parco nazionale tiene luogo dei piani regolatori generali limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco. (...) Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento il piano del parco nazionale può rinviare ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio. In tal caso il PRG di conforma a quanto stabilito dal piano del parco nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1".

Il piano del Parco dello Stelvio relativo al settore trentino ha individuato cartograficamente quattro aree, denominate zona A, zona B, zona C e zona D, nelle quali viene declinata in forma progressivamente più restrittiva la disciplina di tutela ambientale specifica. Rispetto a tale zonizzazione, si evidenzia che alcune delle previsioni urbanistiche introdotte dalla variante al PRG in esame ricadono nella zona D, corrispondente alle "aree di promozione economica e sociale", disciplinata dall'articolo 9 delle norme di attuazione del Piano del parco e articolata nella sottozona D1 (aree antropizzate) e nella sottozona D2 (aree sciabili).

Considerato il regime di salvaguardia da applicare nei confronti delle previsioni del Piano del parco dello Stelvio, si evidenzia quanto segue in merito alla coerenza delle modifiche urbanistiche introdotte dalla variante in esame ricadenti nel perimetro del Parco rispetto agli indirizzi forniti dal Piano del parco.

Le varianti urbanistiche su cui viene posta l'attenzione in sede di Conferenza di pianificazione sono localizzate nei centri abitati di Peio Fonti, in prossimità della partenza degli impianti di risalita, a Peio paese e nell'abitato di Cogolo.

A Peio Fonti ricadono entro il perimetro del parco le varianti finalizzate a riconfigurare l'ambito insediato in prossimità della struttura di partenza dell'impianto di risalita, che prevedono lo stralcio di alcune aree residenziali assoggettate al piano di lottizzazione PL6 (previsioni V3, V8, V10, V14), ripristinando la destinazione agricola di rilevanza locale, e confermando le destinazioni residenziali di completamento limitatamente alle particelle di cui alla variante V14 e, in parte, V10.

Viene poi modificata la destinazione di una vasta area a monte di Via dei Cavai (previsione V7), attualmente prevista come "area per attrezzature turistico-alberghiere", e ora posta come "area mista, terziaria e direzionale", al fine di incentivare iniziative economiche sull'area, come chiarito dall'Amministrazione comunale in sede di Conferenza di pianificazione. Sotto il profilo urbanistico si evidenzia che l'area si presenta allo stato attuale priva di episodi insediativi, ma si prende atto che le modifiche proposte confermano uno scenario consolidato dagli strumenti urbanistici attuali. Si condivide pertanto la volontà dell'Amministrazione comunale di assecondare le istanze di investimento sull'area finalizzate all'apprestamento di servizi di interesse generale, funzionali alla riqualificazione delle infrastrutture turistiche esistenti.

Con la variante V25 viene infine indicata cartograficamente l'area su cui vige una specifica disciplina di zona, già presente nel relativo articolo 11, comma 11 delle norme di attuazione, finalizzata al controllo degli ampliamenti volumetrici per gli edifici esistenti, compresi in area residenziale satura.

A Peio paese, le nuove previsioni proposte con il piano in esame individuano una nuova area residenziale in fregio a via Punta San Matteo, con il potenziamento della relativa viabilità di accesso (variante V16), e una zona per "servizi privati" a monte del centro storico (variante V15).

In sede di Conferenza di pianificazione vengono chiesti elementi a sostegno della previsione V15, considerata la morfologia dell'area, particolarmente acclive, e la limitata estensione della particella. L'Amministrazione comunale chiarisce che tale modifica fa seguito a una precisa istanza dei privati, che prende atto dell'effettivo stato dei luoghi e che ammette la realizzazione di eventuali garage interrati e di costruzioni accessorie.

Le varianti urbanistiche proposte nell'abitato di Cogolo sono invece finalizzate alla riconfigurazione di un ambito del centro storico che era oggetto di un "piano di riqualificazione urbana" (variante CS1, CS2, CS3, CS4), che viene stralciato introducendo specifiche categorie di intervento per i singoli edifici interessati, e alla verifica delle destinazioni urbanistiche di un'area a monte dell'abitato (varianti V13 e V12), comprendente un'area agricola e un'area residenziale satura in

corrispondenza di un edificio esistente. Viene inoltre proposto lo stralcio di una particella compresa in un ambito a destinazione alberghiera posto nella parte alta dell'abitato (variante V1).

Per quanto riguarda le varianti V12 e V13, il Servizio Urbanistica evidenzia la necessità di fornire elementi a sostegno dell'individuazione di un'area residenziale saturo in corrispondenza del manufatto esistente, dal momento che l'edificio presenta caratteristiche analoghe ad altri presenti nelle immediate vicinanze, per i quali viene invece confermata la destinazione ad "area agricola locale".

In merito alle modifiche urbanistiche nel centro storico, l'Amministrazione comunale chiarisce che tali modifiche sono conseguenti allo stralcio della previsione di "Area di riqualificazione urbana e territoriale" prevista dal PRG vigente, a fronte del venir meno degli interessi economici sottesi a tali accordi, incentivando i singoli interventi di recupero dei manufatti interessati, riproponendo le categorie di intervento previste dal piano dei centri storici previgente. Nel merito, sotto il profilo urbanistico non si rilevano particolari criticità, ma si evidenzia che la categoria di intervento della demolizione con ricostruzione deve essere ricondotta a quella della ristrutturazione edilizia, come disciplinato dalla l.p. n. 15/2015, e come più ampiamente argomentato nel paragrafo del presente parere relativo alle norme di attuazione del PRG.

In generale, rispetto alle varianti ricadenti all'interno del Piano del Parco nazionale dello Stelvio, il Servizio Aree protette esprime in sede di Conferenza di pianificazione parere positivo per quanto di competenza, non rilevando particolari criticità sotto il profilo della coerenza rispetto alle linee guida del Piano del parco.

Aree per piste e impianti

In sede di Conferenza di pianificazione il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio evidenzia la parziale interferenza di alcune delle varianti urbanistiche localizzate a Peio Fonti (V10, V14, V7 e V24) con l'area sciabile. Considerato che l'area sciabile in via generale intercetta diverse aree destinate all'insediamento dal PRG vigente, si propone all'Amministrazione comunale di provvedere alla verifica del perimetro dell'area sciabile, nei limiti delle competenze della pianificazione comunale di cui all'articolo 35 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale.

Il Servizio Impianti a fune e piste da sci per quanto di competenza conferma quanto espresso in sede di Conferenza di pianificazione con il seguente parere, pervenuto in data 18 novembre 2019.

"Riguardo l'introduzione delle varianti al piano regolatore generale V7, V10, V14, e V24 si rileva che le stesse, pur interessando marginalmente l'area sciabile del PUP, non interferiscono, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, con l'impianto funiviario "C039g Peio Fonti – Tarlenta" e nemmeno con l'esercizio della pista da sci da discesa n. 7/4/3 denominata "Tarlenta". Si esprime pertanto parere favorevole all'adozione della variante in oggetto.

Riguardo al sistema piste dell'area sciabile di Peio, si rilevano invece alcune incongruenze riguardo alla rappresentazione grafica degli shape D211 che risultano essere parzialmente difformi rispetto a quanto autorizzato e classificato. Si suggerisce pertanto di adeguare la cartografia del Piano alla situazione reale di fatto ricorrendo eventualmente alla cartografia aggiornata agli atti presso la Società gestrice degli impianti funiviari".

Il Servizio Aree protette evidenzia a tal proposito che il dato fornito dal Piano Urbanistico provinciale relativo alle "aree sciabili" è stato ripreso dalla zonizzazione del Piano del Parco dello Stelvio, adottato in prima istanza, che lo ha fatto corrispondere alla sottozona D2 denominata "aree sciabili". Si richiama pertanto la l.p. n. 11/2007 relativamente alle competenze dei piani regolatori nel definire la disciplina delle aree specificamente destinate all'insediamento, nelle quali sono comprese le aree sciabili, ricadenti nel perimetro del Parco nazionale.

L'Amministrazione comunale si impegna pertanto a provvedere all'adeguamento della cartografia del PRG relativamente alle aree sciabili, riprendendo il perimetro che verrà definito in fase di approvazione del Piano del Parco dello Stelvio, e adeguandosi alle indicazioni del Servizio Impianti a fune e piste da sci per quanto riguarda la perimetrazione delle piste da sci.

Il Servizio Impianti a fune e piste da sci evidenzia poi come al comma 3 dell'articolo 38 delle norme di attuazione venga posto il divieto di costruzione fino alla distanza di 50 m dal perimetro delle piste di progetto. Tale norma appare particolarmente restrittiva, considerato che il tracciato di progetto per nuove piste da sci presenterebbe di fatto una conformazione sufficientemente precisa, rispetto alla quale valutare in maniera puntuale la localizzazione di nuovi interventi. Viene pertanto concordato con l'Amministrazione comunale lo stralcio del comma.

Viene infine richiesta la correzione del riferimento normativo alla legge provinciale sugli impianti a fune, presente al comma 7 dell'articolo 38 delle norme di attuazione, che è la n. 7/1987.

Aree agricole e aree agricole di pregio

Con la variante in esame l'Amministrazione comunale ha condotto una verifica delle previsioni insediative sul territorio, provvedendo allo stralcio di aree destinate all'insediamento sia in applicazione dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, sia conseguenti a scelte urbanistiche ordinarie. Pertanto, come evidenziato nel documento di rendicontazione, a fronte di un incremento della capacità edificatoria pari a 1.775 mq di superficie utile netta, il piano in esame restituisce a destinazione agricola l'equivalente di 4.437 mq di superficie utile netta.

Si ritiene utili che il bilancio tra aree di nuovo insediamento e aree di cui viene stralciata l'edificabilità, riportato nella documentazione di piano in termini di SUN, sia integrato con i dati relativi alla superficie territoriale delle particelle, al fine di evidenziare in maniera chiara la coerenza delle scelte urbanistiche con l'articolo 18 della l.p. n. 15/2015 relativo alla limitazione del consumo di suolo.

Il Servizio Agricoltura ha fatto pervenire in data 24 ottobre 2019 il seguente parere di competenza.

"In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto, e per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si fa presente quanto segue.

A livello cartografico si riscontrano delle incongruenze rispetto alla cartografia GIS provinciale, in quanto sono classificate come aree agricole locali superfici che risultano aree agricole del PUP o bosco.

Relativamente all'articolo 45, comma 7, delle norme di attuazione, pare troppo restrittivo escludere in toto in tutte le aree agricole locali superfici che risultano aree agricole del PUP o bosco.

Si prende inoltre atto che in tutte le aree agricole si esclude la possibilità di realizzare ex novo nuovi edifici da adibire ad agriturismo, dalla lettura dell'articolo 45, comma 8 (in cui è meglio specificare che tutte le tre condizioni riportate devono sussistere), e dell'articolo 45bis, comma 2.

Relativamente alle varianti, considerato che si tratta essenzialmente di adeguamenti cartografici allo stato di fatto e di stralcio di previsioni proposte non si esprimono osservazioni di merito, fatte salve le seguenti segnalazioni:

- variante n. 11: si segnala che nella tabella del rischio idrogeologico è riportata una destinazione errata.
- varianti n. 13 e 18: riportato da bosco ad area agricola locale anziché ad area agricola di pregio del PUP.
- varianti 21 e 22: riportato da bosco a verde pubblico o privato. Da valutare se sia corretto destinarla ad area agricola di pregio del PUP.
- variante 27: area agricola di pregio stralciata (per viabilità), da valutare la necessità di compensazione.

Sistema delle attrezzature turistico – ricettive.

In merito ai contenuti della variante in esame il Servizio Turismo e sport ha fornito in data 16 ottobre 2019, prot. 639543 il seguente parere.

"La variante prevede l'aggiornamento delle norme di attuazione alla normativa provinciale, la correzione di errori materiali, alcune varianti cartografiche puntuali e varianti al patrimonio edilizio montano.

Per gli aspetti di competenza, relativamente alle norme di attuazione si osserva quanto segue.

- art. 15 - norme generali per le aree alberghiere: al comma 2, valutare l'opportunità di accorpare il punto c) al punto b) in quanto gli esercizi di affittacamere sono individuati dall'articolo 30 della l.p. n. 7/2002 come tipologia di esercizi extra-alberghieri; al comma 3, sostituire l'elenco delle strutture extra-alberghiere escluse con il riferimento all'art. 30 della l.p. n. 7/2002, in modo tale da non dover integrare l'articolo in caso di modifica del testo normativo, escludendo eventualmente gli esercizi di affittacamere se lo si ritiene opportuno; al comma 4, la dicitura "aree per attrezzature ricettive alberghiere" deve trovare una

corrispondenza con la legenda degli elaborati cartografici e con la legenda standard per gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale; al comma 8, valutare l'opportunità di ammettere esclusivamente le funzioni di tipo commerciale o terziario legate alla specifica struttura alberghiera.

- art. 18, Aree per attrezzature ricettive alberghiere soggette a piano di lottizzazione: al comma 7, per quanto riguarda la previsione di dotazione di spazi di servizio, deve essere assicurato il rispetto della tabella A inclusa nel regolamento della l.p. n. 7/2002, approvato con D.P.P. n. 28-149/Leg del 25 settembre 2003.

- art. 19, Aree per campeggio: al comma 2, lett. a) si prevede la possibilità di recintare l'area campeggio con alberature di alto fusto, che tuttavia potrebbero non rappresentare un ostacolo contro l'introspezione come previsto dall'articolo 3 della l.p. n. 19/2012: si modifichi l'indicazione in "siepi continue ed eventualmente alberature d'alto fusto".

- art. 20, Aree per attrezzature turistico-ricettive e centro termale: al comma 2 valutare l'opportunità di ammettere esclusivamente le funzioni di tipo commerciale legate alle attività ammesse.

- art. 40, Aree per attrezzature extra-alberghiere di servizio al sistema piste-impianti: la dicitura "attrezzature extra-alberghiere" per come è definita al comma 1, non è coerente e potrebbe generare fraintendimenti con quanto inteso dal Titolo VI della l.p. n. 7/2002 per gli esercizi extra-alberghieri.

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Peio, subordinatamente alle indicazioni riportate.

Sistema insediativo

Come anticipato in premessa, con la Variante in esame le previsioni del PRG vigente vengono aggiornate sia rispetto a richieste pervenute dai censiti, sia prendendo atto della situazione attuale dei luoghi. In sede di conferenza di pianificazione il progettista del piano evidenzia che le proposte urbanistiche presentate fanno seguito al recepimento di istanze private, valutate in base alla coerenza in relazione all'assetto vigente dello strumento urbanistico comunale vigente e rispetto alla pianificazione e ai vincoli sovraordinati.

Sotto il profilo urbanistico, in via generale si considerano le previsioni di piano relative al sistema residenziale coerenti con l'assetto attuale del territorio comunale, dal momento che esse si collocano in maniera prevalentemente continuativa rispetto al tessuto insediativo consolidato e alle dinamiche territoriali. Le aree residenziali proposte ex novo vengono infatti motivate per localizzare alloggi per prima residenza, richiamando correttamente i criteri di cui all'articolo 87, comma 4 della l.p. n. 15/2015 (varianti V5, V16).

Rispetto alla variante V6 si rende invece necessario sostanziare il previsto "piano perequativo TP8", che viene richiamato facendo semplice riferimento alla normativa previgente.

In sede di conferenza di pianificazione si chiedono elementi utili a valutare alcune previsioni che appaiono incongrue sotto il profilo paesaggistico ed urbanistico, come ad esempio la nuova area produttiva locale di cui alla variante V4, che viene localizzata in fregio alla viabilità di accesso all'abitato di Celentino. Tale area, infatti, posta in corrispondenza di un tornante, caratterizzata da particolare acclività, ricade per gran parte all'interno della fascia di rispetto stradale. Si richiede pertanto una accurata valutazione delle modalità insediative potenziali, considerato inoltre la posizione particolarmente esposta alle visuali dall'intorno, che portano ad escludere opere di consistente rimodellamento del terreno o la realizzazione di terrapieni, particolarmente impattanti sotto il profilo paesaggistico.

Si chiedono approfondimenti in merito anche alla variante V9, che assoggetta a uno specifico articolo delle norme di attuazione una vasta area posta in destra orografica del torrente Noce, destinandola ad "area agricola per nuovi insediamenti zootecnici". Anche in questo caso si mettono in evidenza le caratteristiche del sito, particolarmente delicate sotto il profilo paesaggistico, che richiedono particolari accorgimenti progettuali al fine di assicurare un corretto inserimento dei nuovi manufatti rispetto all'intorno. Si evidenzia inoltre che la corretta zonizzazione urbanistica dovrebbe essere quella corrispondente al file shape E203 "Impianto zootecnico", che comprendere non solo le aziende zootecniche esistenti, ma anche quelle di progetto.

Stralcio di aree destinate all'insediamento

Molte delle modifiche puntuali proposte con il piano in esame, come illustrato dall'amministrazione comunale in sede di Conferenza di pianificazione, sono finalizzate allo stralcio dell'edificabilità di

aree destinate all'insediamento. In merito a tale tipo di modifiche urbanistiche, deve essere specificato quali siano da considerarsi ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015 e quali invece si configurino come ordinare varianti puntuali alle previsioni di PRG. Le aree sottese a varianti da riferire all'applicazione dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015 devono essere identificate anche cartograficamente, mediante il grafismo di "specifico riferimento normativo"

Come stabilito dall'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15 /2015, sulle aree oggetto di trasformazione deve essere introdotto anche graficamente il rinvio a uno specifico riferimento normativo, relativo al vincolo di inedificabilità per un periodo minimo di dieci anni, con cui devono essere integrate le norme di attuazione. A tal proposito si ricorda che, successivamente al periodo di dieci anni durante il quale il Comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante, la modifica della destinazione urbanistica sarà possibile secondo le procedure ordinarie.

In merito alle proposte di stralcio introdotte con la variante al PRG in esame, pur non osservando in via generale particolari criticità, dal momento che la riduzione delle aree a destinazione insediativa appare coerente con il principio di limitazione del consumo di suolo sancito dall'articolo 18 della l.p. n. 15/2015, si evidenzia che lo stralcio dell'edificabilità è possibile ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, solo nel caso in cui su tali lotti non sia stata generata capacità edificatoria utilizzata a fini insediativi. Si chiede pertanto che venga condotta tale verifica, in base a titoli edilizi rilasciati per i lotti di cui si richiede lo stralcio.

Patrimonio edilizio montano

Le previsioni inerenti la pianificazione del patrimonio edilizio tradizionale montano sono indicate nella documentazione di piano con la lettera P che precede la numerazione progressiva, e sono in generale finalizzate a introdurre la possibilità di ricostruire alcuni manufatti di cui rimangono tracce sedimentali. Tali manufatti in parte risultano definiti come "ruderi" dallo strumento urbanistico comunale vigente, e in parte sono oggetto di nuova catalogazione. L'Amministrazione comunale ha condotto tali scelte in coerenza agli "indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 2002, e alla l.p. n. 15/2015, della quale tuttavia si presume sia stato preso a riferimento l'articolo 104, e non l'articolo 107 come riportato nella relazione illustrativa.

Sotto il profilo urbanistico, si rileva in via generale che i manufatti oggetto delle varianti sono localizzati in prossimità di viabilità forestale, e che pertanto l'accesso agli stessi è possibile senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione. Considerato poi che per alcuni di essi è stata fornita documentazione storica e fotografie d'epoca, utili al fine dell'identificazione della tipologia originaria, non si rilevano particolari criticità nel merito delle previsioni.

Rispetto alle destinazioni d'uso proposte, si richiama l'articolo 4 dei sopra citati criteri provinciali, che ammette uso diverso da quello agrosilvopastorale anche in modo non permanente, "a condizione di preservare e recuperare i caratteri architettonici tradizionali degli edifici e delle loro pertinenze, e purché l'intervento sia compatibile con il contesto paesaggistico-ambientale dei luoghi".

Rispetto all'allegato alla documentazione di variante al PRG, denominato "Indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano", si evidenzia quanto segue.

La categoria di intervento definita come "demolizione-ricostruzione con ripristino edilizio e adeguamento tipologico" e quella del "ripristino edilizio e adeguamento tipologico" non rientrano tra le categorie di cui all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015. In particolare, la "demolizione-ricostruzione" è compresa nella definizione della ristrutturazione edilizia, nei limiti di quanto riportato ai paragrafi precedenti, e il "ripristino tipologico" risulta assimilabile a quanto ammesso per gli interventi di "risanamento conservativo". Devono pertanto essere stralciate dall'elenco delle categorie di intervento ammesse, così come deve essere eliminato il paragrafo specifico

Come evidenziato dal progettista del piano in sede di Conferenza di pianificazione, una delle modifiche più significative proposte con la variante in PRG in esame è l'introduzione della possibilità di ampliamento del 15% o del 20% della superficie utile netta dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio montano. Tale scelta viene presentata dall'Amministrazione comunale come

volontà di adeguarsi alla definizione di ristrutturazione edilizia fornita dall'articolo 77 della l.p. n. 15/2015, nonché ai contenuti del Piano del Parco dello Stelvio adottato in prima istanza. Si ricorda tuttavia che nel caso dei manufatti appartenenti al patrimonio edilizio montano la definizione di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015 si applica secondo modalità specifiche, ad esempio escludendo interventi di demolizione e di ricostruzione, così come disposto dall'articolo 104, comma 3, della l.p. n. 15/2015. L'articolo 10 degli "Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano" stabilisce in particolare che debba essere mantenuto il volume originario del manufatto, entro e fuori terra, e che "aumenti limitati dei volumi sono ammessi nei casi di comprovata necessità di adeguamento tecnologico richiesto da specifiche normative di settore, e secondo modalità tali da non comportare la perdita o l'alterazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie. A tal fine, gli ampliamenti possibili devono essere definiti mediante schemi grafici contenuti nei PRG e non in misura percentuale rispetto al volume esistente". Si richiede pertanto di stralciare quanto riportato in via generale in merito agli "ampliamenti laterali", nel paragrafo dedicato alla "ristrutturazione edilizia", richiedendo che eventuali ampliamenti ritenuti ammissibili, nei limiti sopra riportati, siano indicati nella specifica scheda di catalogazione.

Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Con la variante in esame l'Amministrazione comunale propone l'adeguamento degli indici urbanistici del proprio PRG alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio della l.p. n. 15/2015, secondo criteri riportati nella relazione illustrativa allegata alla variante in esame, che analizzano alcune tipologie costruttive ricorrenti sul territorio comunale.

Dall'analisi dei casi considerati, viene assunto un coefficiente di trasposizione (rapporto tra SUN e volume lordo) che varia da 0,32 per le residenze monofamiliari a 0,27 per tipologie plurialloggio, in base al quale è stato calcolato un Indice di utilizzazione fondiaria variabile tra 0,48 mq/mq e 0,40 mq/mq. In base al coefficiente di trasposizione medio, posto pari a 0,30, viene dedotto un Indice di utilizzazione fondiaria U_f pari a 0,45, e vengono proposti i nuovi parametri edificatori in termini di superficie utile netta.

L'altezza massima degli edifici viene posta pari a 9,50 m (con altezza del fronte posto pari a 8,50 m) per le zone residenziali di completamento e di nuova espansione assoggettate a piano di lottizzazione, e pari a 8,00 m (con altezza del fronte pari a 7,00 m) per le zone residenziali di nuova espansione soggette a perequazione. Tali indici risultano maggiori di 0,50 m rispetto a quelli attuali relativi all'altezza, e viene fatto corrispondere ad essi 3 piani.

Per quanto riguarda le aree alberghiere, viene ripreso il ragionamento condotto per le aree residenziali, estrapolando un coefficiente di trasposizione pari a 0,32, un indice U_f che varia da 0,60 a 1,40 e, per quanto riguarda le altezze, un'altezza massima che varia da 11,00 a 14,00 metri, corrispondente a un'altezza del fronte compresa tra 10,00 e 12,50 m.

Si evidenzia che, sia nel caso delle aree residenziali che in quello delle aree alberghiere, viene introdotto un indice specifico relativo alle aree assoggettate a piani di lottizzazione. Si richiama a tal proposito quanto disposto dalla circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019 che, per quanto riguarda l'opportunità di convertire i parametri edificatori in termini di superficie, richiamando l'articolo 121, comma 12 del regolamento, chiarisce che "agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dai piani attuativi e già sottoscritti alla data di entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della l.p. n. 1/2008. Per detti accordi o convenzioni non si provvede quindi alla modifica dei relativi contenuti in adeguamento del regolamento urbanistico-edilizio provinciale".

In merito al paragrafo della relazione illustrativa della variante al PRG in esame "Volume assegnato in forma puntuale", richiamando la circolare sopra citata, si evidenzia che il volume lordo fuori terra continua a trovare applicazione quale riferimento per l'applicazione degli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38, e per l'applicazione dei contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze.

Disciplina per gli alloggi per tempo libero e vacanza

Il Comune di Peio è inserito nell'elenco dei Comuni il cui limite massimo di volume da destinare alla realizzazione di alloggi per il tempo libero e vacanze è stato stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 del 30.12.2005 nella percentuale del 20 per cento del totale del fabbisogno abitativo.

Come riportato nella relazione illustrativa della variante in esame, il PRG in vigore ha fatto corrispondere a tale percentuale 18 nuovi alloggi per tempo libero e vacanze, localizzando 7 di essi nell'area di riqualificazione urbanistica TP3 a Peio Fonti e localizzando in maniera puntuale gli altri 11 alloggi negli altri centri abitati.

Si richiama a tal proposito quanto riportato al paragrafo precedente sulla necessità di mantenere in termini volumetrici le quantità sottese al calcolo dei contingenti per la residenza per il tempo libero e vacanze, così come disposto dalla circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019 sopra citata.

Beni architettonici, beni archeologici

Le osservazioni formulate in sede di Conferenza di pianificazione dalla Soprintendenza per i beni culturali richiamano quanto riportato nel seguente parere di competenza:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici"

Le norme di attuazione del Piano regolatore permettono la sopraelevazione "(...) *fino al raggiungimento dell'altezza minima ammessa per il raggiungimento dei requisiti igienico-sanitari e comunque fino ad un'altezza massima di 1,00 m (...)*" per tutti gli edifici del centro storico e negli edifici storici sparsi nell'ambito dei lavori di cui agli interventi R3, R4 e R5. Si richiama come per effetto del combinato degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui realizzazione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposti alle disposizioni del citato *Codice* fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. La competenza della Soprintendenza può configurarsi pertanto anche relativamente ad immobili sottoposti dal Piano regolatore a categorie d'intervento diverse dal restauro nelle more della suddetta verifica culturale.

Quindi, ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa per i lavori da effettuarsi su beni culturali tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004, si richiama, per quanto disposto dagli artt. 877 e 879 del Codice Civile, che dove si configura contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si determina la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. n. 42/2004, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; quanto sopra in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene.

Le norme di attuazione del piano fanno un veloce riferimento alle varie fattispecie di vincoli derivanti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* all'art. 7 – *Vincolo diretto e indiretto manufatti, siti, beni ambientali e beni culturali*, non dando però un quadro esauriente della norma. Per aiutare ad individuare correttamente le tipologie dei beni vincolati ai sensi del decreto, si ricorda che - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate - vi sono categorie di immobili di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro e la cui esecuzione risale a più di settant'anni che si intendono *ope legis* vincolati, a prescindere dall'intavolazione del vincolo; qualsiasi intervento su di essi deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, fintantoché non verrà esperita la verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo. A questa fattispecie appartengono tutti quegli elementi - quali ad esempio fontane, capitelli, croci, e simili - insistenti su particelle di proprietà comunale, come pure la edicola di San Antonio individuata dalla p.ed. 198 C.C. Comasine e quegli edifici di proprietà pubblica appartenenti al Patrimonio edilizio montano, come ad esempio le malghe. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, invece, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dal fatto di essere evidenziate o meno nelle tavole della cartografia di piano. L'art. 50 del Codice, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro. Nel Comune di Peio sono stati individuati esplicitamente come beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 alcuni manufatti posti all'interno di casa Matteotti, come risulta dalla

Determinazione del Dirigente n. 360 di data 21 aprile 2015 e le due lapidi funerarie poste lungo il muro di contenimento orientale del sagrato della chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano a Celledizzo, come risulta dalla Determinazione del Dirigente n. 335 di data 23 aprile 2010.

L'art. 77 *Elaborati costitutivi del piano di tutela degli insediamenti storici* al comma 2 lettera e) afferma che "il parere della Commissione Provinciale Beni Culturali, ove richiesto, prevale sugli altri pareri necessari per legge". La citata commissione non sussiste più; le decisioni in merito alla tutela dei beni culturali sono assunte dal Soprintendente per i beni culturali. Peraltro il parere del Soprintendente non ha specifica prevalenza, fatto salvi determinati casi di espressione negativa che hanno valenza di veto; deve essere tuttavia preventivo all'esecuzione di eventuali lavori. Il Comitato provinciale beni culturali è invece l'organo consultivo della Giunta provinciale e del Soprintendente e si esprime nei casi previsti dalla L.P. 1/2003 e dalla Deliberazione n. 535/2019.

Nell'elaborato "*Indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano*" laddove - nell'ambito della *Classificazione delle tipologie insediative architettoniche degli edifici individuati come patrimonio edilizio montano* - si introduce la Tipologia 6, si fa riferimento alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, che adesso è stata sostituita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

In cartografia, non sono riportati tutti i beni tutelati dal *Codice*; a titolo esemplificativo, manca l'individuazione di tutte le fontane che hanno ottenuto la dichiarazione dell'interesse culturale lungo le strade nel centro storico di Celledizzo, la cappella di S. Antonio con campanile e l'edicola del Sant sempre a Celledizzo, la torre di Strombiano e la casa individuata dalla p.ed. 96 C.C. Comasine. Altri beni sono segnalati in cartografia con lo shape file Z320_N che individua "*Vincolo puntuale manufatto e sito*" quando invece trattasi di "*Elemento storico culturale non vincolato*" e va segnato con lo shape file Z318_N o Z327_P: è questo il caso, ad esempio, della Chiesa di S. Camillo de Lellis a Cogolo, della Chiesa di S. Lucia e dell'edicola di S. Antonio a Comasine, della chiesa parrocchiale di S. Agostino vescovo e dottore a Celentino. Si richiede pertanto la verifica della corretta trasposizione dei beni vincolati nelle tavole di piano.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede l'aggiornamento del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o

movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica.

A tal proposito si invita lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici.

Gli shapefiles dovranno essere richiesti alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici".

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha evidenziato quanto segue nel proprio parere prot. 654842 del 23 ottobre 2019, che è stato ripreso e approfondito nel corso della Conferenza di pianificazione.

"Con riferimento alla richiesta prot. n. 594294 di data 27 settembre 2019 si esprime il seguente parere.

TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua e quindi applicabile per le varianti: n. v10 (area agricola locale) e v14 (area residenziale di completamento) per le quali è opportuno prevedere tale fascia.

PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza, vale quanto stabilito dalla normativa nazionale citata nelle norme di attuazione ed in particolare che coinvolge la variante n. v17 che è interessata dall'interferenza con una linea unifilare a 132KV.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore

In merito alla vicinanza di aree residenziali con infrastrutture stradali, come per la variante n. v6 (residenziale di nuova espansione); si evidenzia che l'art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" dispone che "per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico." In altre parole, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.

Sistema della viabilità

Con nota prot. 668379 di data 29 ottobre 2019 il Servizio Opere stradali e ferroviarie e il Servizio Gestione strade hanno fornito il seguente parere congiunto.

"Con riferimento alla richiesta prot. 594294 di data 27 settembre 2019, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

- In merito a tutte le varianti che insistono in fregio alla viabilità di competenza provinciale, ovvero: S.P. 87 "di Peio", S.P. 87 dir Celentino "di Peio diramazione Celentino", S.P. 87 dir Comasine "di Peio diramazione Comasine" e che comportano nuove edificazioni o variazioni sostanziali, si prescrive di rispettare i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale, come specificato nei paragrafi successivi. Con riferimento in particolare alle varianti V4, V7, V10, V14, V19, è necessario che in sede di predisposizione del progetto – nel rispetto delle previsioni generali della variante in esame – dei nuovi insediamenti e/o degli ampliamenti degli edifici esistenti, già a partire dalla fase preliminare, sia debitamente studiata l'accessibilità ai singoli lotti, senza prevedere la creazione di nuovi accessi alla S.P. 87, ma utilizzando la viabilità comunale e/o gli accessi esistenti, che andranno migliorati, per quanto possibile, in modo da adeguarli alle disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495). Infine, si ricorda che la soluzione tecnica, oltre a rispettare le norme del codice della strada, dovrà acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

- In merito alle varianti V16, V26 ubicate in località Peio paese, vista l'elevata pendenza del versante e le scarse caratteristiche geo-morfologiche del terreno, si chiede altresì di verificare e progettare adeguatamente il sistema di smaltimento delle acque piovane e di scorrimento, in modo da evitare che vengano riversate lungo la sottostante strada provinciale.

- Si rileva che la normativa relativa alle fasce di rispetto stradale citata al comma 3 dell'articolo 15.1 – Strade delle norme di attuazione non è esaustiva. Si chiede di inserire anche il riferimento alle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1247 dd. 01.07.2011 e n. 2088 dd. 04.10.2013.

- In merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 4 ottobre 2013. Si raccomanda altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata deliberazione. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

- Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

- Per migliorare e incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della l.p. n. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero delle biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

Norme di attuazione

In generale, si evidenzia che in data 7 giugno 2017 è entrato in vigore il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, a cui devono necessariamente rimandare tutti i riferimenti presenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame, richiamando preferibilmente lo specifico articolo di riferimento.

Si richiama inoltre la circolare dell'Assessore all'Urbanistica di data 11 marzo 2019, in cui sono riassunte le principali indicazioni e direttive già fornite dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a supporto delle Amministrazioni comunali, per l'impostazione della variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico-edilizio di attuazione.

In via generale, si osserva che nell'elaborato di raffronto le parti di testo stralciate dovrebbero essere convenzionalmente rappresentate in colore giallo, utilizzando il colore rosso solo per le parti di testo aggiunte.

Per gli aspetti di merito, a integrazione di quanto già evidenziato ai paragrafi precedenti, si formulano le seguenti osservazioni:

Art. 8 – al comma 11, l'ammissibilità di volumi interrati, seppur a scopo pubblico o di interesse pubblico, non può essere estesa in via generale a tutto il territorio comunale. Al comma 13 devono essere aggiornati i

riferimenti normativi in materia di tutela idrogeologica del territorio. Al comma 15, l'elaborato citato non può avere valenza urbanistica e non può far parte della documentazione di PRG.

Art. 10 – Al comma 4, lettera c), aggiornare la terminologia riferita ai titoli edilizi. Al comma 4, lettere d), e), f), le quantità sottese al calcolo dei contingenti per la residenza per il tempo libero e vacanze, così come disposto dalla circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019, devono essere mantenute in termini volumetrici. Al comma 4, lettera h), punto 2: non ha senso fare riferimento a "edifici assoggettati a vincolo di inedificabilità". Al punto 3, i garage sono da considerarsi edifici a tutti gli effetti, in quanto può originare volume o superficie coperta (vedi art. 3, comma 1, lett. t) della l.p. n. 2015).

Art. 11 – Nel titolo appare opportuno sia riportato che le aree a cui si fa riferimento sono le aree B1 rappresentate in cartografia, come tra l'altro indicato all'articolo 8, comma 10 delle stesse norme di attuazione. Il comma 6 appare ridondante, dal momento che tali "lotti totalmente inedificati" dovrebbero essere zonizzati dal PRG come "zone residenziali di completamento", e quindi per essi dovrebbe entrare in vigore a prescindere l'articolo 12 a cui si fa rinvio. La disciplina relativa agli alloggi per tempo libero e vacanze a cui fa cenno il comma 7 è già trattata nell'articolo 10. Il comma 11 può essere omissis e sostituito dal rinvio alla disciplina di settore.

Art. 12 - Nel titolo appare opportuno sia riportato che le aree a cui si fa riferimento sono le aree B2 rappresentate in cartografia, come tra l'altro indicato all'articolo 8, comma 10 delle stesse norme di attuazione. Al comma 8, il riferimento a parametri volumetrici deve essere aggiornato ed espresso in termini di indice di utilizzazione fondiaria U_f e rapporto di copertura.

Art. 13 - Nel titolo appare opportuno sia riportato che le aree a cui si fa riferimento sono le aree C rappresentate in cartografia, come tra l'altro indicato all'articolo 8, comma 10 delle stesse norme di attuazione. Al comma 5, la disciplina relativa ad aree assoggettate a piani di lottizzazione, o a strumenti attuativi in generale, sia ricondotta a uno specifico articolo delle norme di attuazione, dal momento che tali tematismi si configurano come complementari rispetto alla zonizzazione delle aree residenziali. Non tutte le aree di nuova espansione richiedono infatti il vincolo di piano attuativo o di lottizzazione.

Art. 14, comma 3: fa riferimento ai piani di lottizzazione. Vale quanto espresso in merito all'articolo 13 sulla necessità di scindere la disciplina relativa agli strumenti attuativi rispetto ad altre zonizzazioni di PRG.

Art. 15, comma 7: il rinvio normativo deve essere fatto anche all'articolo 119 della l.p. n. 15/2015.

Artt. 16bis, 17, 18: fanno riferimento ai piani di lottizzazione. Vale quanto espresso in merito all'articolo 13 sulla necessità di scindere la disciplina relativa agli strumenti attuativi rispetto ad altre zonizzazioni di PRG. I parametri urbanistici verranno definiti caso per caso dai singoli strumenti urbanistici.

Art. 19 : al comma 1, il rinvio normativo deve essere fatto anche all'articolo 119 della l.p. n. 15/2015.

Art. 21: l'articolo deve essere verificato rispetto alla disciplina relativa agli strumenti urbanistici attuativi dettata dalla l.p. n. 15/2015, in particolare in merito alla denominazione degli stessi, alla superficie assoggettata. Al comma 8, anziché alla "concessione convenzionata" deve essere fatto riferimento al permesso di costruire convenzionato. Al comma 9, lett. a), deve essere specificato quale sia il parametro urbanistico rispetto al quale è ammesso l'ampliamento del 20%, che deve essere espresso in termini di superficie nel caso in cui non sia ancora approvato l'accordo sotteso all'area "TP3". Al comma 3, sia specificato a quale allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 2023/2010 si fa riferimento.

Art. 22, comma 2: fa riferimento ai piani di lottizzazione. Vale quanto espresso in merito all'articolo 13 sulla necessità di scindere la disciplina relativa agli strumenti di lottizzazione rispetto ad altre zonizzazioni di PRG.

Art. 23, comma 6: il comma non è corretto. Per il ricorso ai procedimenti di deroga si faccia rinvio agli articoli 97, 98 e 99 della l.p. n. 15/2015. Il comma 7 fa riferimento ai piani di lottizzazione. Vale quanto espresso in merito all'articolo 13 sulla necessità di scindere la disciplina relativa agli strumenti attuativi rispetto ad altre zonizzazioni di PRG.

Art. 24: in via generale nelle "aree miste" non è ammessa l'attività alberghiera. Si ritiene opportuno che la disciplina relativa ai singoli piani di lottizzazione sia enunciata in un preciso articolo delle norme di attuazione. A maggior ragione deve essere stralciato il comma 5, che ammette in via generale alloggi per il personale impiegato in dette strutture alberghiere. Il comma 6 appare ridondante.

Art. 27. Tra le opere di infrastrutturazione devono essere comprese quelle di cui all'articolo 11 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, a cui è sufficiente fare mero rinvio.

Art. 29, comma 6: la previsione di piano attuativo deve essere trattata indipendente dalla destinazione generale disciplinata, in uno specifico articolo delle norme di attuazione.

Art. 37 - Nella definizione di "aree per parcheggi pubblici" non appare opportuno comprendere i parcheggi privati.

Art. 47 - Le "aree agricole per nuovi insediamenti zootecnici" possono essere assimilate alle "aree per insediamenti zootecnici" di cui all'articolo 50. Nel caso delle destinazioni disciplinate dal PUP, l'alloggio del conduttore deve essere espresso in termini volumetrici come indicato nella circolare dell'Assessore all'Urbanistica di data 11 marzo 2019 (400 mc). Lo stesso vale per l'art. 48, comma 4.

Art. 51 – Aree a bosco: al comma 2 lettera a), aggiungere il riferimento all'articolo 112 comma 4 della l.p. 15/2015.

Art. 53 – Il contenuto dell'articolo deve essere verificato rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 28 delle norme di attuazione del PUP. Il richiamo ai "ghiacciai" appare ridondante dato che tale tematismo è disciplinato dall'articolo 53bis.

Art. 54 – L'"area faunistica con specifico riferimento normativo" non trova riscontro né nella legenda del PRG né, apparentemente, in cartografia;

Art. 55 – Non appare opportuno l'articolo in esame posto come norma generale, dato che gli articoli seguenti disciplinano ciascuno una fattispecie di fascia di rispetto. Si evidenzia che gli impianti di distribuzione carburanti sono ammessi solo nelle zone che presentano specifica destinazione urbanistica.

Art. 56 – Per le fasce di rispetto cimiteriale deve essere fatto mero rinvio all'art. 62 della l.p. n. 15/2015 e all'articolo 9 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale.

Art. 62 – Si suggerisce di richiamare anche l'articolo 22 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 63 – Il comma 6 di questo articolo, con contenuti derogatori, deve essere rivisto oppure stralciato. Appare opportuno che la disciplina relativa alle deroghe urbanistiche sia trattata come rinvio alla normativa provinciale. Per quanto riguarda le dimensioni delle fasce di rispetto stradali si suggerisce di riportare le tabelle di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e ss.mm.ii., specificando le distanze rispetto alle strade nei casi in cui la competenza è del comune.

Art. 65 – Il comma 11 può avvenire ma non con automatismo ma con la procedura prevista dall'articolo 44 c. 1 della l.p. 15/2015. Il comma 12 deve essere riformulato in parte in base ai metodi di misurazione definiti dalla deliberazione 909/1995 e ss.mm.;

art. 66 – La viabilità rurale boschiva, premesso che la stessa non ha necessità di essere individuata cartograficamente, non può avere una dimensione superiore ai 3 metri. Non è chiara la necessità di indicare tale viabilità secondaria con metodologie che differiscono dalla tabella A della deliberazione 909/1995 e ss.mm.;

art. 67 – Si ritiene opportuno che venga richiamata la disciplina dettata dalla l.p. 11 giugno 2010 n. 12 "legge provinciale sulle piste ciclabili";

Art. 69 – L'articolo deve richiamare gli art. 49 e successivi della l.p. 15/2015. La denominazione degli strumenti attuativi deve essere coerente con quanto disposto dall'articolo 50 della l.p. n. 15/2015. Non è corretto il rinvio all'articolo 30 delle norme di attuazione del PRG.

Art. 70 – Devono essere fatto mero richiamo alle disposizioni di cui alla l.p. n. 15/2015 e relativo regolamento in merito ai titoli edilizi.

Art. 79 – Anziché all'"unità minima di intervento" deve essere fatto riferimento all' "unità edilizia" definita dall'articolo 3 della l.p. n. 15/2015, comma 1, lett. u). Per la relativa definizione è sufficiente il rinvio. Vedi anche l'articolo 84, del quale deve essere aggiornata la terminologia.

Art. 80 – Le categorie di intervento devono essere coerenti con quanto disposto dall'articolo 77 della l.p. n. 15/2015. Si suggerisce, in attesa che venga predisposta una variante al PRG finalizzata ad aggiornare la cartografia completa dei centri storici, di introdurre una disciplina transitoria che evidenzia come a tutti i manufatti individuati con la categoria di intervento della "demolizione – ricostruzione" (che nelle successive schede corrisponde a "R5 – ripristino edilizio e adeguamento tipologico con facoltà di demolizione - ricostruzione"), sia applicata la disciplina della ristrutturazione edilizia. La "sopraelevazione delle unità minime di intervento" e gli "ampliamenti laterali e sul retro delle unità minime di intervento" non corrispondono a categorie di intervento, ma possono essere considerati come possibili modalità di intervento ammesse a prescindere dalla categoria di intervento assegnata, da riportare puntualmente nella scheda di catalogazione dell'edificio. Rispetto alle successive "schede" relative alle categorie di intervento si evidenzia che la R4 - "ristrutturazione edilizia con facoltà di demolizione e ricostruzione anche parziale" è assorbita dalla "R3 – ristrutturazione edilizia".

Art. 86 e 86 – i contenuti di tali articoli devono essere verificati in funzione della l.p. n. 15/2015 e del relativo riferimento urbanistico-edilizio, stralciando ogni aspetto ivi disciplinato, e limitando i contenuti ad aspetti di competenza del PRG.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Peio debbano essere rivisti e integrati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano. La seduta è conclusa alle ore 11:15.

SaS



Il Presidente della Conferenza
- ing. Guido Benedetti -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013 - 7044
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI

PEIO**S013/2020-18.2.2-2019-250/SaS**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: COMUNE DI PEIO: Variante ordinaria 2019 al PRG. Rif. to delib. cons. n. 20 del 11.05.2020 – adozione definitiva. - pratica 2705 -

Con deliberazione del consiglio comunale n. 39 di data 18 luglio 2019, il Comune di Peio ha adottato una variante ai PRG finalizzata a verificare lo stato di attuazione dello strumento comunale vigente, a introdurre alcune modifiche al piano per il patrimonio edilizio montano, e provvedendo all'adeguamento alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico edilizio di attuazione e ai nuovi parametri urbanistici provinciali.

Tale variante al PRG è stata esaminata nel corso della Conferenza di pianificazione ai fini della verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al PUP in data 12 novembre 2019. Le osservazioni emerse in tale sede sono state riportate nel verbale n. 49/2019, trasmesso al Comune di Peio con nota prot. 505838 del 13 agosto 2019.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 11 maggio 2020 il Comune di Peio ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, modificando la documentazione di piano in base alle osservazioni espresse dal Servizio provinciale.

Rispetto alla documentazione di piano adottato in via definitiva, pervenuto in data 20 luglio 2020, si evidenzia quanto segue.

Analisi della documentazione di piano

Nel merito dell'autovalutazione del piano, in particolare della ricaduta delle varianti urbanistiche proposte sul sistema delle aree agricole di pregio, in sede di adozione definitiva l'Amministrazione comunale specifica che la variante V27 "è da considerare alla stregua di una correzione di errore materiale, in quanto prende atto di una situazione di fatto", e che le altre modifiche puntuali ricadenti in area agricola di pregio, si configurano come poco significative, escludendo effetti anche di tipo indiretto sul sistema delle aree agricole di pregio. La rendicontazione è stata integrata con il

bilancio complessivo delle aree agricole a seguito delle modifiche introdotte con la presente variante al PRG.

L'Amministrazione comunale evidenzia poi la "valenza ambientale assai limitata" delle modifiche comprese nel perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio, richiamando peraltro il parere positivo del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette espresso in sede di Conferenza di pianificazione per quanto riguarda la coerenza rispetto alle linee guida del Piano del parco".

Con l'adozione definitiva del piano sono state recepite le osservazioni formulate in merito agli elaborati cartografici del piano, assicurando la coerenza tra i tematismi rappresentati, la legenda cartografica, la denominazione degli articoli delle norme di attuazione.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Come riportato nella documentazione di piano adottata in via definitiva, sono stati recepiti i contenuti del verbale della Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti al PRG tenutasi il 5 novembre 2019. Oltre alle integrazioni e alle correzioni apportate alle norme di attuazione, sono stati introdotti specifici riferimenti normativi per le aree sottese alle varianti V7 (e, in analogia, in corrispondenza del PL14 e del PL16) e V16, ed è stata integrata la scheda dell'edificio n. 30 del patrimonio edilizio montano (variante P8), riportando le prescrizioni finalizzate alla tutela idrogeologica delle aree.

E' tuttavia necessario che, analogamente, siano introdotte le prescrizioni richieste per le varianti V1, V3, V6, V8, V10, V12, V13, V14, V17, V19, V20, V24, V25, da riportare come specifico riferimento normativo prevedendo l'apposito tematismo cartografico e le eventuali integrazioni alle norme di attuazione.

In base al parere negativo della Conferenza di Servizi PGUAP, si prende atto che è stata stralciata la variante V9.

Rispetto alla variante V18, l'amministrazione comunale chiarisce che "l'intera area oggetto di variante è agricola a prato, come risulta da sopralluoghi diretti e da ortofoto".

Le schede relative agli edifici censiti nel patrimonio edilizio montano interessati da modifiche devono essere integrate con le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di pianificazione.

Aree protette – Parco Nazionale dello Stelvio

Per quanto riguarda la compatibilità delle previsioni della variante al PRG in oggetto e il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, l'amministrazione comunale rinvia correttamente al parere positivo espresso dal Servizio Sostenibilità e aree protette, e chiarisce che l'edificio di cui alla p.ed. 337 C.C. Celledizzo è stato compreso in "area residenziale esistente" con la variante V12 in quanto non più connesso con l'attività agricola, a differenza di altri manufatti analoghi presenti in zona.

Aree per piste e impianti

Nel documento di controdeduzione al verbale n. 49/19, l'amministrazione comunale evidenzia che le aree sciabili presenti sul proprio territorio ricadono all'interno del perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio, il cui Piano adottato in via preliminare con deliberazione della Giunta provinciale n. 1845 del 5 ottobre 2018, rinvia alle competenze del Comune la parte ricompresa in area D1, compresa nell'abitato di Peio Fonti. L'amministrazione comunale ritiene pertanto di subordinare la definizione delle aree sciabili all'entrata in vigore del Piano del Parco, per provvedere a una disciplina e a una rappresentazione completa e corretta del tematismo.

Aree agricole e aree agricole di pregio

Sono state recepite le osservazioni formulate nel parere del Servizio Agricoltura in merito alla prima adozione del piano, modificando gli specifici articoli delle norme di attuazione e la cartografia come richiesto. Per quanto riguarda le varianti V21 e V22, si chiarisce che viene confermata la destinazione a verde pubblico e verde privato, considerato lo stato reale dei luoghi e le scelte pianificatorie.

Sistema insediativo

Recependo quanto emerso in sede di Conferenza di pianificazione, con l'adozione definitiva del piano l'amministrazione comunale ha chiarito quanto segue.

Gli articoli 23 e 50 delle norme di attuazione sono stati integrati con specifiche prescrizioni in

merito alle modalità insediative relative sia all'area produttiva locale introdotte con la variante V4 in fregio alla viabilità di accesso all'abitato di Celentino, sia all'"area agricola per nuovi insediamenti zootecnici" sottesa alla variante V19 in destra orografica del torrente Noce.

Si evidenzia inoltre che al fine di razionalizzare la relativa disciplina, le varie tipologie di aree per insediamenti zootecnici presenti sul territorio comunale sono state ricondotte a un unico tematismo "aree per impianti agricoli-zootecnici", di cui all'art. 50 delle norme di attuazione, che sintetizza i contenuti dell'ex art. 47.

Stralcio di aree destinate all'insediamento

Con l'adozione definitiva del piano è stato chiarito che le varianti V1, V2, V3, V8, V10, V15 sono da considerarsi ai sensi dell'articolo 45, comma 4. Si evidenzia che lo shape specifico corretto da assegnare al relativo tematismo è lo Z610_P.

Rispetto a tali aree, l'amministrazione comunale ha verificato che nessuna di esse ha generato capacità edificatoria utilizzata a fini insediativi.

Patrimonio edilizio montano

Sono state recepite le indicazioni formulate in merito alla prima adozione del piano volte a definire gli ampliamenti ammessi per gli edifici assoggettati a ristrutturazione edilizia mediante schemi grafici, contenuti nel documento "Indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano", dove deve essere specificato che tali ampliamenti sono ammessi "solo nei casi di comprovata necessità e secondo modalità tali da non comportare la perdita o la alterazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie".

Adeguamento ai parametri edificatori provinciali. Alloggi per il tempo libero e vacanza_

Si prende atto che in sede di adozione definitiva della variante al PRG l'Amministrazione comunale ha fornito ulteriori elementi a sostegno dei ragionamenti condotti in merito all'adeguamento dei parametri edificatori alla disciplina provinciale.

Al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione del 11.03.2019, i contingentati destinati a residenza per tempo libero e vacanza sono stati riproposti in termini volumetrici e non di SUN.

Norme di attuazione

Il testo delle norme di attuazione adottato in via definitiva è stato modificato e integrato recependo tra l'altro le indicazioni formulate dal Servizio Impianti a fune, dal Servizio Agricoltura, dal Servizio Turismo, dalla Soprintendenza per i Beni culturali, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, dal Servizio Gestione strade e dal Servizio Opere stradali e ferroviarie.

Si prende atto delle controdeduzioni fornite in merito a specifiche osservazioni contenute nel verbale n. 49/2019 finalizzate a riorganizzare le norme di attuazione, per le quali vengono confermate le scelte pianificatorie del Comune di Peio.

Osservazioni da parte di privati

Nel periodo di pubblicazione della Variante al PRG sono state presentate 3 osservazioni, 2 da parte di privati cittadini e una da parte dell'ASUC di Cogolo, che sono state respinte secondo le motivazioni riportate nel documento specifico allegato alla variante al PRG adottata in via definitiva e che possono essere considerate condivisibili.

Conclusioni

Considerato quanto sopra, si formula parere positivo al prosieguo dell'iter di approvazione della variante al PRG del Comune di Peio da parte della Giunta provinciale, subordinatamente alle modifiche evidenziate ai paragrafi precedenti.

A tal fine si richiede pertanto la consegna di complessive quattro copie degli elaborati di variante, definitivamente adottata dal Comune di Peio, modificati e aggiornati come da presente parere, nonché di una copia in formato .pdf.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).